



7 APR. 2005


Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 28-38
 in data 9-5-05 relativa all'approvazione della Variante generale n. 2 al P.R.G.C.
 vigente del Comune di BAROLO (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
 L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

1. CARTOGRAFIE

La "Carta geomorfologia, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore" (Tavola 2) si intende modificata:

- nelle indicazioni di legenda relative ai "Valloni e fianchi vallivi ad elevata acclività, caratterizzati da alveo in erosione entro il substrato litoide.....(omissis).....in atto al contorno dei cigli di erosione.", mediante la rettifica della classificazione conclusiva: "aree Fa", in: "aree Ee";
- nei contenuti, mediante le rettifiche di colorazione necessarie ad inserire i settori evidenziati con tratteggio obliquo nell'estratto cartografico in seguito allegato, quale parte integrante delle adiacenti frane attive Fa.



Fa integrative delle Fa adiacenti.



La legenda della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (tavola 3) si intende modificata:

- integrando il testo relativo alla classe di pericolosità III-A-1, dopo le parole "Per le aree di frana attiva (Fa)", con le parole "ed alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia (Ee)";
- escludendo la sigla "Fa" che compare nella colonna delle simbologie.

Il richiamo alla tavola "n° 15/b/V2" che compare nella nota conclusiva della legenda della tavola 15/a/V2 - A si intende rettificato in "n° 15/b/V2-A."

La tavola 15/b/V2-A si intende modificata nei contenuti estendendo l'ambito delle "aree vincolate ex Legge 29/06/1939 n° 1497" relative al "Bosco di Barolo" in modo da renderlo coerente alla più ampia perimetrazione di vincolo prevista dalla tavola 17/V - A della Variante n. 1 al P.R.G.C., senza escludere la sottostante indicazione di "terreni vitati"; inoltre, il richiamo alla tavola n°15/a/V2 che compare nella nota conclusiva della legenda, si intende rettificato in "n°15/a/V2-A".

La tavola 18/V2-A , Planimetria di progetto IV, Assetto nucleo antico (scala 1:1.000) è da intendersi modificata:

- rettificando l' indicazione: "Via Giolitti" in " Via Cesare Battisti";
- riposizionando l'indicazione di "affresco da conservare" che compare su un edificio in Via V. Emanuele sul lato a valle dello stesso edificio, prospettante la predetta Via Cesare Battisti,
- evidenziando debitamente la presenza del grande portale merlato contiguo al castello del capoluogo come parte integrante del complesso monumentale.

2. NORMATIVA

Art. 9 - Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale

A conclusione dell'articolo si inserisce il seguente testo: "In ottemperanza alle incombenze derivanti dal T.U. Espropri (D.P.R. 327/2001 e s. m.) si precisa che il Comune adotterà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari a seguito della decadenza degli eventuali vincoli preordinati all'esproprio previsti dal P.R.G.C. reiterati dalla Variante Generale n. 2 al P.R.G.C..".

Art. 15 - Aree residenziali esistenti e di completamento

A conclusione di quanto disposto al secondo trattino di pag. 35, dopo le parole "fili di fabbricazione esistenti", si intendono aggiunte: le parole "; in tal caso le sopraelevazioni non dovranno determinare un incremento del numero di piani esistenti."

Art. 16 - Aree residenziali di nuovo impianto (A.E.)

- Al sesto comma, tutto il testo di variante riportato dal primo trattino è da intendersi stralciato e sostituito con il seguente: "- l'area di nuovo impianto residenziale denominata A.E.1 verrà realizzata previo Piano Esecutivo Convenzionato ai sensi dell'art. 43 della L.U.R.; le previsioni di distribuzione interna degli spazi e servizi pubblici già individuati in cartografia sono indicative e da ridefinire, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, per quanto necessario a: recepire i vincoli di arretramento periferico previsti dalla relazione geologica tecnica (mt. 10 dalla linea di compluvio) e dal Nuovo Codice della Strada,

individuare una adeguata dotazione di aree a verde e parcheggio pubblico o di uso pubblico facilmente accessibili, creare (qualora se ne riscontri l'esigenza) una idonea fascia di arretramento tra le nuove abitazioni ed il perimetro dell'area produttiva P.E. 7".

Art. 21ter - Insediamenti commerciali

A conclusione dell'articolo si inserisce il seguente testo:

"Si richiama quanto disposto dagli artt. 23-26-27 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.99 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie e grandi strutture di vendita."

Art. 22 - Aree di tutela ambientale

A conclusione dell'articolo si inserisce il seguente testo: "Per tutti gli interventi nei 'Terreni vitati' ricadenti nel settore originariamente compreso dal P.R.G.C. nella perimetrazione di vincolo " ex L. 1497/39" si richiama quanto disposto dal successivo art. 23."

Art. 23 - Aree vincolate ex lege 29.6.1939 n. 1497...

A conclusione dell'articolo si inserisce il seguente disposto: " In attesa di una complessiva e risolutiva verifica sulla natura e sull'esatta delimitazione delle due aree normate dal presente articolo si precisa che i vincoli in oggetto e le conseguenti procedure autorizzative si intendono cautelativamente richiamati anche per il settore situato ad est della strada dei Boschetti, come previsto nella tavola 15/b/V2-A, in cui questi si sovrappongono alle indicazioni di 'Terreni vitati vincolati con variante n.2'. "

Art. 25 - Aree agricole

A pag. 67, il testo corrispondente alla lettera f) si intende integralmente stralciato e sostituito con quello originariamente adottato con la D.C.C. n. 46 del 27.12.2002.

A conclusione di quanto disposto dalla predetta lettera f), si inserisce inoltre il seguente testo: " Il progetto di intervento dovrà essere corredato da elaborati illustranti la previsione di assetto definitivo di tutte le parti aziendali al fine di verificarne la complessiva compatibilità con le destinazioni d'uso e dimensionamento previsto dall'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m. e con le esigenze di tutela paesaggistica del sito. In particolare dovrà essere evitato l'ulteriore ricorso a forme ed elementi storicizzanti e prevista la realizzazione di adeguate sistemazioni a verde, con ricorso a schermature vegetali costituite da essenze locali ad alto fusto e cespugliame, in modo da favorire un corretto inserimento ambientale dell'intervento agricolo e mitigare le interferenze visive che al momento penalizzano la percezione integrale del vicino edificio monumentale.

Il dimensionamento della parte destinata all'attività agricola ed alle infrastrutture, attrezzature e strutture accessorie dovrà risultare commisurata alle indispensabili e documentate esigenze aziendali.

Stante il diretto rapporto visivo con il predetto castello Della Volta e con la circostante area di integrazione e vincolo ambientale, l'A.C. si riserva la facoltà di sottoporre ogni intervento al parere vincolante della Commissione Regionale di cui all'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.."

Art. 28 - Aree inedificabili o edificabili con prescrizioni

- al terzo comma , entro la definizione relativa alle aree di classe III-A-1, dopo le parole "Per le aree di frana attiva (Fa)", si inseriscono le parole " e alluvionabili (Ee)";

- il testo dell'ultimo comma si intende integrato, dopo il testo in parentesi, con le seguenti parole: " , sulla tavola n. 2 'Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore..' ";

- a conclusione dell'articolo si inserisce il seguente testo:

"Nelle aree in dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee) valgono le limitazioni prescritte dall'art. 9 delle N.T.A. del P.A.I., pertanto ogni previsione cartografica e normativa di P.R.G.C. relativa alle parti ricadenti in dette aree è da intendersi priva di effettiva valenza operativa. Le indicazioni di aree per servizi pubblici previste dal P.R.G.C. e ricadenti in dette aree sono da intendersi viceversa confermate dalla Variante n. 2 solo per destinazioni d'uso ed attrezzature compatibili con il livello di rischio segnalato.

A maggiore precisazione di quanto successivamente accennato nel successivo art. 45 in riferimento agli arretramenti spondali si stabilisce inoltre che nelle predette aree Ee devono essere adottati tutti i provvedimenti volti a consentire il regolare deflusso delle acque in caso di piena, evitando la presenza in tali aree di depositi di materiali che possano aumentare il carico solido della piena andando potenzialmente ad aggravare la pericolosità dell'evento alluvionale stesso.

In caso di contrasto tra le delimitazioni delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica riportate tra i vari elaborati di progetto o tra questi e la tavola 3 (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica) vale l'elaborato che risulta più cautelativo ."

Art. 42 - Distanza delle costruzioni dalle strade e distanza in corrispondenza di incroci
- il testo in grassetto di pag. 89 che recita " Nei centri abitati.....omissis.....stabilite dal D.M. n. 1404/68.", si intende integralmente sostituito con il seguente: "Per quanto attinente alle distanze delle costruzioni, accessi, recinzioni e muri di cinta dalla viabilità si richiama quanto prescritto dall'art. 27 della L.R. 56/77 e dal D.M. 1404/68 nonché gli eventuali maggiori arretramenti riferiti al "confine stradale" derivanti dalla normativa sulla sicurezza della circolazione stabiliti dal Nuovo Codice Della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, da applicarsi anche in presenza di diversa indicazione della normativa e tabelle di zona."

- il testo dell'ultimo comma è da intendersi modificato mediante lo stralcio delle parole "e non", per adeguamento alla vigente normativa regionale.

Tabelle di zona

La tabella di zona n.14, relativa all'area A.E. 1 si intende modificata nelle modalità di intervento sostituendo le parole " Atto di impegno unilaterale...omissis...L.R. 56/77" con "Piano Esecutivo Convenzionato".

La tabella di zona n. 38, relativa ai nuclei frazionali rurali, si intende modificata per quanto attinente alle distanze dalle strade aggiungendo, dopo le parole: "m. 6,00 o filo di fabbricazione già definito", le parole: "fatte salve maggiori distanze da prevedersi in riferimento ai disposti del N.C.S. (v. art. 42 delle N.T.A.)".

La tabella di zona n. 39, relativa alle aree agricole, si intende modificata per quanto previsto al punto " Ds (distanza min. dal ciglio stradale) ", sostituendo l'indicazione "m. 5,00" con il rimando "v. art. 42 N.T.A.", come previsto dal vigente P.R.G.C..

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco FERRERO